

---

**Presidenza: Irlanda**

## **629<sup>a</sup> SEDUTA PLENARIA DEL FORO**

1. Data: mercoledì 24 novembre 2010  
  
Inizio: ore 10.20  
Fine: ore 10.45
  
2. Presidenza: Ambasciatore E. O'Leary
  
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:  
  
Punto 1 dell'ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI
  - (a) *Ispezione in un'area specificata del Tagikistan, ai sensi del Documento di Vienna, dal 7 all'11 novembre 2010:* Regno Unito (Annesso 1)
  - (b) *Principi regolanti le cessioni di armamenti convenzionali e scambio di informazioni militari:* Armenia, Azerbaigian, Presidenza
  - (c) *Dialogo su attuali questioni politico-militari in seno all'OSCE:* Federazione Russa (anche a nome dell'Armenia, del Belarus, del Kazakistan, del Kirghizistan e del Tagikistan) (Annesso 2)  
Punto 2 dell'ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA  
  
Nessuno  
  
Punto 3 dell'ordine del giorno: DECISIONE VIENNA DOCUMENT PLUS SULL'ELIGIBILITÀ DI BASI AEREE A RICEVERE VISITE  
  
Presidenza

**Decisione:** Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la Decisione N.15/10 (FSC.DEC/15/10) relativa alla decisione Vienna Document Plus sull'eligibilità di basi aerea a ricevere visite, il cui testo è accluso al presente giornale.

Punto 4 dell'ordine del giorno: DECISIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO E LE MODALITÀ DELLA VENTUNESIMA RIUNIONE ANNUALE DI VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE

Presidenza

**Decisione:** Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la Decisione N.16/10 (FSC.DEC/16/10) sull'ordine del giorno e le modalità della ventunesima Riunione annuale di valutazione dell'applicazione, il cui testo è accluso al presente giornale.

Punto 5 dell'ordine del giorno: DECISIONE SU UNA GUIDA DI RIFERIMENTO PER IL QUESTIONARIO SUL CODICE DI CONDOTTA DELL'OSCE RELATIVO AGLI ASPETTI POLITICO-MILITARI DELLA SICUREZZA (non adottata)

Presidenza

Punto 6 dell'ordine del giorno: DECISIONE SU UNO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MERITO AI PRINCIPI OSCE SUL CONTROLLO DELL'INTERMEDIAZIONE DI ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE

Presidenza

**Decisione:** Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la Decisione N.17/10 (FSC.DEC/17/10) su uno scambio di informazioni in merito ai principi OSCE sul controllo dell'intermediazione di armi di piccolo calibro e leggere, il cui testo è accluso al presente giornale.

Presidente del Gruppo informale di amici per le armi di piccolo calibro e leggere (Svezia)

Punto 7 dell'ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI

- (a) *Contributo dell'FSC alla riunione al Vertice di Astana:* Presidenza
- (b) *Nomina del Coordinatore dell'FSC per il Seminario OSCE sulle dottrine militari (Italia):* Presidenza, Coordinatore dell'FSC per il Seminario OSCE sulle dottrine militari (Italia)

4. **Prossima seduta:**

da annunciare



**Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa**  
**Foro di cooperazione per la sicurezza**

FSC.JOUR/635  
24 November 2010  
Annex 1

ITALIAN  
Original: ENGLISH

---

**629<sup>a</sup> Seduta plenaria**

Giornale FSC N.635, punto 1(a) dell'ordine del giorno

**DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO**

Signor Presidente,

il Regno Unito desidera informare l'FSC in merito alla recente conclusione positiva della nostra ispezione a un'area specificata in Tagikistan, che ha avuto luogo dal 7 all'11 novembre in conformità al Documento di Vienna 1999. L'ispezione è stata effettuata in sostituzione di una precedente, incompleta ispezione originalmente prevista nel mese di aprile di quest'anno.

Signor Presidente,

il Regno Unito desidera esprimere i propri ringraziamenti alle autorità tagike e ai nuclei di scorta del Tagikistan e della Federazione Russa, che si sono adoperati alacremente per assicurare la positiva conclusione della missione.

Le sarò grato, Signor Presidente, se vorrà far allegare la presente dichiarazione al giornale della seduta.

Grazie, Signor Presidente.



**Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa**  
**Foro di cooperazione per la sicurezza**

FSC.JOUR/635  
24 November 2010  
Annex 2

ITALIAN  
Original: RUSSIAN

---

**629<sup>a</sup> Seduta plenaria**

Giornale FSC N.635, punto 1(c) dell'ordine del giorno

**DICHIARAZIONE**  
**DELLA DELEGAZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA**  
**(ANCHE A NOME DELL'ARMENIA, DELLA BELARUS, DEL**  
**KAZAKISTAN, DEL KIRGHIZISTAN E DEL TAGIKISTAN)**

Gli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO) rilevano con compiacimento la ripresa di un approfondito dialogo sulle attuali questioni politico-militari all'ordine del giorno dell'OSCE. Abbiamo ripetutamente sottolineato la necessità di tale dialogo in precedenti dichiarazioni congiunte in seno al Foro di cooperazione per la sicurezza dell'OSCE. Riteniamo che i progressi conseguiti siano un presupposto importante per promuovere un approccio autenticamente globale alla sicurezza nella regione dell'OSCE.

In tale contesto gli Stati membri della CSTO ribadiscono il sostegno all'iniziativa del Presidente della Federazione Russa Dmitry Medvedev relativa all'elaborazione e alla conclusione di un Trattato sulla sicurezza europea giuridicamente vincolante. Essi intendono contribuire in tutti i modi alla promozione di tale iniziativa in seno a diversi fori internazionali, incluso l'OSCE.

Gli Stati membri della CSTO sono pronti a dare il proprio contributo costruttivo all'attuazione della decisione del Consiglio di ministri dell'OSCE di Atene intitolata "Questioni attinenti al Foro di cooperazione per la sicurezza", intesa a rafforzare gli strumenti politico-militari a disposizione dell'Organizzazione. Un passo importante in tal senso è stato l'avvio di negoziati sull'aggiornamento del Documento di Vienna 1999 sulle misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza. Gli Stati membri della CSTO sono favorevoli a un'intensificazione degli sforzi volti a concordare una nuova formulazione del Documento di Vienna, in tempo per il Consiglio dei ministri dell'OSCE del 2011.

Riteniamo assai tempestiva l'iniziativa di elaborare un programma OSCE di azioni future nel campo del controllo degli armamenti e delle misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza, ritenendo che il programma precedente adottato nel 1992 a Helsinki è stato di fatto completato. L'adozione di tale documento al Vertice OSCE di Astana l'1 e 2 dicembre 2010 rafforzerebbe le basi dell'attività pratica dell'Organizzazione in campo politico-militare.

Riteniamo che la condizione indispensabile per assicurare stabilità, fiducia e prevedibilità in campo militare sia il ripristino della funzionalità del regime di controllo giuridicamente vincolante degli armamenti convenzionali in Europa, nonché il suo rafforzamento e aggiornamento. Gli Stati membri della CSTO ritengono necessario intensificare il lavoro in tale importante campo e conseguire, quanto prima possibile, un “accordo quadro” per l’avvio del processo negoziale.

Il seminario di gennaio sulla definizione del ruolo dell’OSCE nella promozione dell’attuazione della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU e il seminario ad alto livello sulle dottrine militari di maggio sono destinati a essere eventi importanti dell’anno prossimo. Gli Stati membri della CSTO intendono contribuire al successo di tali seminari.

L’attuazione dei Documenti OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e sulle scorte di munizioni convenzionali, inclusa la prosecuzione dell’assistenza prestata agli Stati membri per realizzare progetti connessi all’eliminazione di SALW e di munizioni convenzionali e alla migliore sicurezza del loro stoccaggio, rimane un importante campo di azione nel quadro della dimensione politico-militare dell’OSCE. Ciò è stato confermato anche dall’adozione nel 2010 del Piano di azione dell’OSCE sulle SALW, che è diventato parte organica dell’attività generale di rafforzamento dell’insieme di strumenti dello strumentario della nostra Organizzazione nel quadro della prima dimensione.

Gli Stati membri della CSTO ribadiscono la loro disponibilità a cooperare in modo costruttivo con altri Stati partecipanti all’OSCE nell’attuazione di tutti i compiti summenzionati al fine di preparare un valido contributo nella dimensione politico-militare per il Vertice OSCE di Astana nonché al fine di assicurare un’efficace azione in questo campo nel prossimo futuro.



**Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa**  
**Foro di cooperazione per la sicurezza**

FSC.DEC/15/10  
24 November 2010

ITALIANO  
Originale: INGLESE

---

**629<sup>a</sup> Seduta plenaria**

Giornale FSC N.635, punto 4 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.15/10**  
**VIENNA DOCUMENT PLUS**  
**ELIGIBILITÀ DI BASI AEREE A RICEVERE VISITE**

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

riaffermando che il Documento di Vienna 1999 dell'OSCE rimane uno strumento fondamentale nel quadro delle misure volte a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM) e rilevando la determinazione degli Stati partecipanti di aggiornare, se necessario, e rivedere il Documento di Vienna 1999 con particolare attenzione al potenziamento degli attuali strumenti CSBM,

intendendo aggiornare il Documento di Vienna 1999 conformemente ai principi enunciati nella Decisione N.1/10 sull'istituzione di una procedura per integrare pertinenti decisioni dell'FSC nel Documento di Vienna, FSC.DEC/1/10 del 19 maggio 2010.

tenendo conto della Decisione N.7/10 sui negoziati relativi al Documento di Vienna 1999, FSC.DEC/7/10 del 29 settembre 2010, che sottolinea l'importanza di un meccanismo per il regolare aggiornamento del Documento di Vienna,

decide di emendare il paragrafo (19) del Capitolo IV, Visite a basi aeree nel modo seguente:

(19) ogni Stato partecipante che possiede unità aeree da combattimento riportate in base al paragrafo (10) organizzerà visite per i rappresentanti di tutti gli altri Stati partecipanti ad una delle sue basi aeree normali del tempo di pace in cui tali unità sono dislocate per offrire ai visitatori l'opportunità di vedere le attività nella base aerea, ivi incluse le predisposizioni per lo svolgimento delle funzioni della base aerea, e di ottenere un'impressione del numero approssimato di sortite aeree e del tipo di missioni effettuate. Gli Stati partecipanti che dispongono di una sola unità aerea da combattimento riportata in base al paragrafo (10), dislocata presso una sola base aerea normale del tempo di pace in cui operano aerei da combattimento, avendo già organizzato una visita a tale base durante i cinque anni precedenti e desiderando rafforzare la trasparenza, potranno decidere di organizzare la prossima visita a un'altra base aerea militare non riportata in base al paragrafo (10) in cui operano elicotteri d'attacco multiruolo o elicotteri specializzati d'attacco. Nel caso in cui la sola base aerea nella quale operano aerei da combattimento riportata in base al paragrafo (10) sia stata considerevolmente potenziata o vi sia stato introdotto in servizio un nuovo tipo di aereo da

combattimento dopo l'ultima visita, sarà data nuovamente preferenza a una visita a tale base aerea nel successivo periodo di cinque anni. Gli Stati partecipanti che non dispongono di alcuna unità aerea da combattimento riportata in base al paragrafo (10) non sono tenuti a organizzare una visita a una base aerea in cui operano elicotteri d'attacco multiruolo o elicotteri specializzati d'attacco.

**629<sup>a</sup> Seduta plenaria**

Giornale FSC N.635, punto 4 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.16/10  
ORDINE DEL GIORNO E MODALITÀ DELLA VENTUNESIMA  
RIUNIONE ANNUALE DI VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE**

1 e 2 marzo 2011

*Documento di Vienna 1999:*

- (148) *Gli Stati partecipanti terranno ogni anno una riunione per discutere l'applicazione presente e futura delle CSBM concordate. La discussione potrà estendersi a:*
- (148.1) – *chiarimento di questioni che possano sorgere da tale applicazione;*
  - (148.2) – *funzionamento delle misure concordate, incluso l'uso di equipaggiamento supplementare durante le visite d'ispezione e di valutazione;*
  - (148.3) – *implicazioni di tutte le informazioni derivanti dall'applicazione di qualsiasi misura concordata nel processo di rafforzamento della fiducia e della sicurezza nel quadro dell'OSCE.*
- (150) *Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) terrà tali riunioni. Esso prenderà in considerazione, come necessario, suggerimenti formulati durante la Riunione annuale di valutazione dell'applicazione (AIAM) miranti a migliorare l'attuazione delle CSBM.*
- (150.4) *Gli Stati partecipanti che, per qualsivoglia ragione, non abbiano scambiato le informazioni annuali conformemente al presente documento e non abbiano provveduto ad un chiarimento in base al meccanismo di avviso e sollecito dell'FSC, durante la riunione ne spiegheranno la causa e indicheranno la data prevista per la loro piena osservanza di tale impegno.*

## I. Ordine del giorno e calendario indicativo

### Martedì 1 marzo 2011

- ore 10.00–11.00      Seduta di apertura
- Apertura della riunione da parte della Presidenza;
  - osservazioni della Presidenza dell’FSC;
  - presentazione di una relazione di sintesi da parte del Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC);
  - Presentazione di un rapporto del CPC relativo alla riunione dei Capi dei centri di verifica, svoltasi il 13 dicembre 2010 (FSC.DEC/4/10).
- ore 11.30–18.00      Sessione di lavoro 1: attuazione del Documento di Vienna 1999 e Scambio globale di informazioni militari (GEMI): chiarimenti, valutazione e conclusioni
- Documento di Vienna 1999:
    - scambio annuale di informazioni militari:
      - (i) informazioni sulle forze militari;
      - (ii) dati relativi ai principali sistemi d’arma e di equipaggiamento;
      - (iii) informazioni sui piani di spiegamento dei principali sistemi d’arma e di equipaggiamento;
    - pianificazione della difesa:
      - (i) scambio di informazioni;
      - (ii) chiarimenti, riesame e dialogo;
    - riduzione dei rischi:
      - (i) meccanismo di consultazione e cooperazione riguardante attività militari insolite;
      - (ii) cooperazione riguardo incidenti pericolosi di natura militare;
      - (iii) accoglienza volontaria di visite per dissipare preoccupazioni riguardo attività militari;
- ore 13.00–15.00      Pausa colazione
- ore 15.00–18.00      Sessione di lavoro 1 (continuazione)

### Mercoledì 2 marzo 2011

- ore 10.00–13.00      Sessione di lavoro 2: attuazione del Documento di Vienna 1999 e Scambio globale di informazioni militari (GEMI): chiarimenti, valutazione e conclusioni
- Documento di Vienna 1999:

- attività militari:
    - (i) contatti militari;
    - (ii) notifica preventiva di talune attività militari;
    - (iii) osservazione di talune attività militari;
    - (iv) calendari annuali;
    - (v) disposizioni limitative;
  - osservanza e verifica:
    - (i) ispezione;
    - (ii) valutazione;
    - (iii) misure regionali;
    - (iv) rete di comunicazione;
  - GEMI.
- ore 13.00–15.00      Pausa colazione
- ore 15.00–16.30      Sessione di lavoro 3: Suggerimenti volti a migliorare l’attuazione delle CSBM
- ore 17.00–18.00      Seduta di chiusura
- Dibattito;
  - osservazioni conclusive;
  - chiusura.

## **II. Modalità organizzative**

1. La Riunione annuale di valutazione dell’applicazione (AIAM) durerà due giorni e si articolerà in sedute di apertura e di chiusura, nonché in sessioni di lavoro per la trattazione dei temi contenuti nell’ordine del giorno (I). Il calendario indicativo fornisce maggiori dettagli.
2. La riunione organizzativa dei presidenti, dei coordinatori, dei relatori e del CPC si terrà lunedì 28 febbraio 2011 alle ore 15.00. L’orario di lavoro dell’AIAM sarà dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
3. Sarà disponibile un servizio di interpretariato nelle lingue ufficiali dell’OSCE durante tutte le sedute dell’AIAM.
4. Le sessioni saranno presiedute da rappresentanti di Stati partecipanti a rotazione secondo l’ordine alfabetico francese, proseguendo dalla Croazia che ha presieduto la plenaria di chiusura dell’AIAM 2010. La presidenza della seduta di apertura e delle sessioni di lavoro sarà assunta dalla Danimarca, mentre la presidenza della seduta di chiusura sarà assunta dalla Spagna.
5. Le discussioni nelle sessioni di lavoro saranno orientate all’analisi di problemi e soluzioni e non sono previste dichiarazioni ufficiali. Eventuali dichiarazioni nazionali per la seduta di apertura dovranno essere presentate per iscritto e distribuite in anticipo. Le sessioni di lavoro sono destinate ad essere riunioni molto informali di esperti nazionali con l’obiettivo di fornire risposte a quesiti, scambiare informazioni e consentire un dibattito costruttivo tra

gli Stati partecipanti. Si incoraggiano vivamente le delegazioni a fornire chiarimenti dettagliati ed esempi concreti delle proprie esperienze in materia di applicazione. Sarà gradita la distribuzione in anticipo da parte delle delegazioni di contributi scritti sui temi dell'ordine del giorno e di altre pertinenti questioni per eventuali dibattiti. Si incoraggiano vivamente tutte le delegazioni ad assicurare la partecipazione all'AIAM di esperti nazionali.

6. Al fine di fornire una base per il lavoro preparatorio delle delegazioni e dei coordinatori, il CPC distribuirà entro l'11 febbraio 2011:

- la Rassegna annuale riveduta sulle informazioni scambiate nel quadro delle CSBM e la Rassegna di suggerimenti dell'AIAM 2010;
- una relazione di sintesi sui recenti orientamenti nell'ambito dell'attuazione del Documento di Vienna 1999 e di altre misure;
- una relazione di sintesi sulla riunione dei Capi dei centri di verifica svoltasi il 13 dicembre 2010.

7. Per ciascuna sessione di lavoro saranno designati un coordinatore e un relatore. I coordinatori avranno il compito di facilitare il dibattito, mentre i relatori dovranno presentare tempestivamente, per iscritto, una breve relazione di sintesi che sarà utilizzata dal Presidente della seduta di chiusura.

8. I coordinatori distribuiranno un elenco di temi e di quesiti per facilitare il dibattito nelle loro sessioni di lavoro, assistiti in tale compito dal CPC. Essi assicureranno la trattazione di tutti i temi pertinenti. I coordinatori sono inoltre incoraggiati a guidare il dibattito su proposte che potrebbero essere appoggiate dalle delegazioni.

9. Le delegazioni che intendono mettere a disposizione volontari per gli incarichi di coordinatore e/o di relatore per le sessioni di lavoro dovranno fornire i nominativi di tali persone al Presidente dell'FSC quanto prima possibile, ma non oltre l'11 febbraio 2011. I nominativi dei coordinatori e dei relatori di ciascuna sessione di lavoro saranno resi noti a tutte le delegazioni non oltre il 15 febbraio 2011.

10. Durante la prima seduta plenaria dell'FSC successiva all'AIAM, il Presidente della seduta di chiusura riferirà all'FSC in merito all'AIAM e presenterà il rapporto della Presidenza insieme ai rapporti dei relatori delle sessioni di lavoro. I relatori sono incoraggiati a distribuire i loro rapporti agli Stati partecipanti che hanno contribuito alle pertinenti sessioni di lavoro. Entro un mese dalla conclusione dell'AIAM, il CPC distribuirà un rapporto scritto sulle proposte presentate durante la riunione, finalizzate a migliorare l'applicazione delle CSBM.

11. Al fine di consentire una discussione quanto più produttiva possibile in seno all'FSC, nell'ambito del quale gli Stati partecipanti prendono in esame, se del caso, i suggerimenti avanzati nel corso della riunione intesi a migliorare l'applicazione delle CSBM, si raccomanda che le delegazioni presentino proposte o temi di interesse sotto forma di documenti di riflessione. Il dibattito sui documenti iniziali potrà condurre a ulteriori attività in seno all'FSC.

12. Il calendario e le date dell'AIAM 2012 saranno concordati con una decisione dell'FSC prima della fine del 2011.
13. I Partner per la cooperazione e l'Assemblea parlamentare dell'OSCE sono invitati a partecipare a tutte le sessioni di lavoro dell'AIAM 2011.



**Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa**  
**Foro di cooperazione per la sicurezza**

FSC.DEC/17/10  
24 November 2010

ITALIAN  
Original: ENGLISH

---

**629<sup>a</sup> Seduta plenaria**

Giornale FSC N.635, punto 6 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.17/10**  
**SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MERITO AI PRINCIPI OSCE SUL**  
**CONTROLLO DELL'INTERMEDIAZIONE DI ARMI**  
**DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE**

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

riaffermando il proprio impegno per la piena attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW) (FSC.DOC/1/00, 24 novembre 2000) con particolare riguardo alla relativa sezione III, parte D,

richiamando la Decisione dell'FSC N.8/04, relativa ai Principi OSCE sul controllo delle intermediazioni di SALW, che è stata adottata riconoscendo la necessità di rafforzare la sezione III, parte D del Documento OSCE sulle SALW,

richiamando inoltre la Decisione del Consiglio dei ministri N.15/09, che incaricava l'FSC di adottare misure volte a valutare l'attuazione della Decisione N.11/08 del Consiglio dei ministri riguardo alla creazione e al potenziamento di un quadro giuridico per le attività di intermediazione lecite nell'ambito delle giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti entro la fine del 2010,

richiamando altresì la Decisione N.2/10 dell'FSC, il Piano d'azione dell'OSCE sulle SALW, che faceva riferimento a un rapporto intermedio del CPC quale possibile misura per il riesame dell'attuazione della Decisione N.8/04 dell'FSC e decideva inoltre che, quale misura di trasparenza, l'FSC dovrebbe considerare la possibilità di rendere pubblici gli scambi di informazioni una tantum,

tenendo debitamente conto del Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di SALW in tutti i suoi aspetti (A/CONF.192/15, 20 luglio 2001), in cui gli Stati affermano il loro impegno a elaborare adeguate legislazioni nazionali o procedure amministrative per regolare le attività di intermediazione di SALW e a intraprendere ulteriori iniziative per migliorare la cooperazione internazionale al fine di prevenire, combattere ed eliminare l'intermediazione illecita di SALW,

tenendo conto del lavoro svolto dal gruppo di esperti governativi creato nel 2005 ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 60/81, al fine di prendere in considerazione ulteriori iniziative per migliorare la cooperazione internazionale volta a prevenire, combattere ed eliminare l'intermediazione illecita di SALW (Rapporto del gruppo di esperti governativi, documento A/62/163 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite),

riconoscendo l'importanza di misure di trasparenza nel campo dei controlli dell'intermediazione di SALW, come indicatrici dell'effettiva attuazione degli impegni esistenti e come strumento per individuare punti di forza e ulteriori necessità di assistenza,

decide di:

1. chiedere agli Stati partecipanti di scambiare informazioni, una tantum, sui loro attuali regolamenti in materia di intermediazione di SALW entro il 30 giugno 2011, in base al questionario accluso alla presente decisione;
2. incaricare il Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC) di elaborare un rapporto riepilogativo delle risposte ottenute. Il rapporto si limiterà a fornire dati statistici in merito all'attuazione e non metterà a confronto le politiche nazionali o ne valuterà l'attuazione. Il rapporto dovrà essere messo a disposizione degli Stati partecipanti entro l'1 settembre 2011. Tale compito sarà effettuato nell'ambito dell'esistente bilancio del CPC;
3. rendere pubblico il rapporto riepilogativo e incaricare il Segretariato di pubblicarlo sul sito web pubblico dell'OSCE.

## QUESTIONARIO

Domanda	Documento	Domanda	SI	NO
1	Piano d'azione (PoA) II.14	Il vostro Paese possiede leggi, regolamenti e/o procedure amministrative che regolano l'intermediazione di SALW?		
2		Elencate leggi e/o procedure amministrative che regolano l'intermediazione di SALW nel vostro Paese. [inserire il testo]		
3	Rapporto del Gruppo di esperti governativi (GGE), paragrafo 63(i)	Le suddette leggi e procedure fanno parte del sistema nazionale di controllo delle esportazioni?		
		Commenti [inserire il testo]		
4	FSC.DEC/8/04	Il vostro Paese dispone di una definizione di attività di intermediazione svolte da persone o da entità?		
4 a)		In caso affermativo vi preghiamo di riportarla. [inserire il testo]		
5		Il vostro Paese impone agli intermediari di registrarsi prima di presentare la domanda per ottenere la licenza di intermediazione ?		
		Commenti [inserire il testo]		
6		Nel vostro Paese è prevista una licenza per svolgere attività di intermediazione?		
		Commenti [inserire il testo]		
7		Prima di registrare un intermediario o concedere licenze di intermediazione il vostro Paese controlla le informazioni su eventuali precedenti implicazioni in attività illecite del richiedente?		
		Commenti [inserire il testo]		
8	PoA II.14	Il vostro Paese tiene un registro di intermediari/commercianti di SALW?		
		Commenti [inserire il testo]		
9	FSC.DEC/8/04	Il vostro Paese richiede una licenza per esercitare attività di intermediazione sul proprio territorio a prescindere dalla nazionalità dell'intermediario?		
		Commenti [inserire il testo]		
10		Il vostro Paese controlla le attività di intermediazione svolte da propri cittadini al di fuori del territorio nazionale?		
		Commenti [inserire il testo]		
11		Il vostro Paese controlla le attività di intermediazione svolte al di fuori del territorio nazionale da non cittadini residenti nel vostro Paese?		
		Commenti [inserire il testo]		
12	Guida delle migliori prassi (BPG), Intermediazione, V (1)	Quale criterio si adotta per decidere quale è la giurisdizione statale appropriata per ciascuna transazione in materia di intermediazione? [inserire il testo]		
13	BPG, Intermediazione, V (5(i))	Prima di autorizzare ciascuna attività di intermediazione il vostro Paese prevede che la documentazione di destinazione finale risponda a determinati requisiti?		
13 a)		In caso affermativo descrivere tali requisiti. [inserire il testo]		
14	PoA II.14	Il vostro Paese prevede una licenza, un permesso o altra autorizzazione per ciascuna transazione di intermediazione?		
15	Rapporto GGE paragrafo 44	Le domande di licenza, permesso o altra autorizzazione vengono esaminate caso per caso?		
		Commenti [inserire il testo]		

**QUESTIONARIO (seguito)**

Domanda	Documento	Domanda	SI	NO
16		Sono previste eccezioni al requisito di possedere una licenza o un'autorizzazione per poter svolgere una transazione di intermediazione?		
16 a)		Dettagli (ad esempio se la transazione è a nome delle forze di polizia o delle forze armate o di altri funzionari governativi) [inserire il testo]		
17		Quali sono i criteri utilizzati per concedere una licenza, permesso o altra autorizzazione? [inserire il testo]		
18	BPG	È consentita l'autorizzazione <i>ex post facto</i> ?		
18 a)	Intermediazione, V (3)	In caso affermativo, in base a quali condizioni? [inserire il testo]		
19		Il vostro Paese prevede misure per confermare l'autenticità della documentazione presentata dall'intermediario?		
19 a)		In caso affermativo descrivere tali misure.		
20	FSC.DEC/8/04	Il vostro Paese conserva una registrazione di tutte le licenze o autorizzazioni scritte che sono state rilasciate ?		
20 a)		In caso affermativo, per quanto tempo sono conservate tali registrazioni?		
		(a) 10 anni		
		(b) a tempo indeterminato		
		(c) altro		
21	BPG, Intermediazione, V (4(ii))	Il vostro Paese impone agli intermediari di presentare regolarmente rapporti sulle loro attività?		
21 a)		In caso affermativo descrivere, [inserire il testo]		
22	PoA II.3	Nel vostro Paese intraprendere attività di intermediazione di SALW senza una licenza o autorizzazione è considerato un reato?		
		Commenti [inserire il testo]		
23		Il vostro Paese condivide con altri Stati le informazioni relative a questioni come la radiazione dall'albo degli intermediari e la revoca della registrazione?		
		Commenti [inserire il testo]		
24		Il vostro Paese regola le attività che sono strettamente connesse all'intermediazione di SALW?		
24 a)		In caso affermativo, quali delle seguenti attività sono soggette a regolamentazione? (contrassegnare la casella corrispondente)		
		(a) Venditore o agente nel settore delle SALW		
		(b) Fornitore di assistenza tecnica		
		(c) Formazione		
		(d) Trasporto		
		(e) Spedizione di merci		
		(f) Magazzinaggio		
		(g) Finanze		
		(h) Assicurazione		
		(i) Manutenzione		
		(j) Sicurezza		
		(k) Altri servizi		
		Commenti [inserire il testo]		
25		Le suddette attività sono regolate dalla legislazione sull'intermediazione o da qualsiasi altra legislazione?		
26	PoA II.14	Quali multe o sanzioni sono previste dal vostro Paese per attività di intermediazione illegali?		
27	PoA II.14	Se la risposta alla domanda 1 è "no", il vostro Paese desidera richiedere assistenza nell'elaborazione di leggi, regolamenti e/o procedure amministrative che regolino l'intermediazione di SALW?		
28		Di che tipo di assistenza avete bisogno?		

**QUESTIONARIO (seguito)**

<b>Domanda</b>	<b>Documento</b>	<b>Domanda</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
29		Il vostro Paese ha elaborato una proposta di progetto di assistenza?		
29 a)		Il vostro Paese necessita formazione per quanto riguarda il controllo delle attività di intermediazione di SALW?		
30	PoA II.6	Durante il periodo considerato dal rapporto sono state intraprese azioni contro gruppi o individui coinvolti in attività di intermediazione illegale (ad esempio procedimenti giudiziari)?		
30 a)		Si prega di specificare.		
31		Il vostro Paese è disposto a far pubblicare queste risposte sul sito web dell'OSCE?		